



## **Unione Antichi Borghi Vallecamonica**

### **CORPO DI POLIZIA LOCALE**

CIVIDATE CAMUNO (BS) – Via Roma n. 29 – 25040

Tel. 0364/22145 – Fax 0364/323280

E-mail: [uff.polizialocale@unioneantichiborghivallecamonica.bs.it](mailto:uff.polizialocale@unioneantichiborghivallecamonica.bs.it)

PEC: [pluab@pec.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it](mailto:pluab@pec.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it)



## **ORDINANZA N° 92 del 05 Agosto 2021**

**OGGETTO:** regolamentazione temporanea della circolazione stradale in Via Del Lanico (Sp 345) e Via Isola, nel centro abitato del Comune di Malegno, al fine di consentire l'esecuzione di lavori inerenti l'interramento di linea elettrica.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista** la richiesta pervenuta allo scrivente in data 31/07/2021 e registrata al protocollo n. 4916/2021, da parte della Baffelli Gregorio Costruzioni s.r.l. con sede a Malegno (BS) in via Del Lanico n. 74, tesa ad ottenere l'istituzione temporanea di alcune prescrizioni alla circolazione stradale nei tratti di strada interessati dai lavori citati in oggetto, al fine di gestire in sicurezza il cantiere stradale di che trattasi;

**Vista** l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori concernenti l'attraversamento del territorio comunale nonché la manomissione del suolo Prot. N. 1222 del 23/02/2021 rilasciata dal Comune di Malegno, nonché l'atto dirigenziale n. 2185/2021 emesso dalla Provincia di Brescia, per la parte relativa all'intervento su via del Lanico (strada Provinciale n. 345);

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 07 del 7 dicembre 2020, di nomina del Responsabile di Servizio (Comandante Polizia Locale);

**Visto** il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285: "Il Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **ORDINA**

**DALLE ORE 07.30 ALLA ORE 18.00, NEL PERIODO COMPRESO TRA LUNEDÌ 23 AGOSTO E VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021, L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE:**

- 1. Senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico in Via Del Lanico (SP BS 345 DELLE TRE VALLI) nel tratto compreso tra l'intersezione con via Isola (Km 88+650) e l'intersezione con via Sabbio (km 88+950) il civico n. 27 della stessa Via M. Gheza, fino all'intersezione con Via S. Antonio; il senso unico alternato non potrà avere un'estensione continua longitudinale superiore a 100 metri compreso lo spazio tecnico per l'installazione dell'impianto semaforico.**
- 2. Senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico in Via Isola; il senso unico alternato non potrà avere un'estensione continua longitudinale non superiore a 100 metri, compreso lo spazio tecnico per l'installazione dell'impianto semaforico;**
- 3. I veicoli e le persone adibite al cantiere stradale costituiscono deroga rispetto a quanto prescritto nei punti precedenti;**



## DEMANDA

### **Al richiedente e all'esecutore dei lavori:**

di provvedere alla collocazione della prescritta segnaletica stradale, secondo le modalità previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 10/07/02, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. In particolare di ottemperare scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 30 comma 6 del regolamento del Codice della Strada:

In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;

Di avvisare la popolazione residente ed i frontisti delle vie interessate dai lavori con congruo anticipo e con mezzi idonei, al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione stradale;

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 67 D.P.R. n. 495/1992, durante la realizzazione delle opere, ha l'obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, ed è responsabile per i danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori, oggetto della presente ordinanza e fino alla loro completa ultimazione, il titolare è solidamente responsabile con la ditta esecutrice delle opere. E' inoltre tenuto ad adottare tutte le previdenze ed accorgimenti (compreso l'uso di cartelli, segnali, ripari, dispositivi luminosi, ecc...) necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, ad impiegare le cautele atte ad evitare incidenti e ad osservare tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle contenute nell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 285/92 e negli articoli dal 30 al 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

## DISPONE

Che la presente venga trasmessa all'Ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e/o competenza e venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Antichi Borghi di Vallecamonica.

## AVVERTE CHE

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante l'installazione della segnaletica stradale;

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, i funzionari Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. sezione di Brescia, ai sensi della Legge 1034/1971, ovvero presentando ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

IL COMANDANTE  
(Comm. Capo Silvestro Bonomelli)

